

N. 13777/16 Reg. Gen.Trib.
N. 22873/15 N.R.MOD.21(P.M.)
N. ////////////// G.I.P. (MOD.20)

REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Milano
In composizione monocratica
SEZIONE 2^a PENALE

composto dal Sig. Magistrato

Dott.ssa **Anna Giorgia Carbone**

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

A nato il 28/07/1974 a Milano con domicilio eletto
Libero presente.

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 186 comma 7 D.L. 30/4/92 n. 285 perché, circolando alla guida del ciclomotore Piaggio Vespa rifiutava di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di sostanza alcoliche.
In Milano, in data 08 maggio 2015.

Sentenza N. 1694/17
Del 13/02/2017

Data arresto
Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN UDIENZA

Il **13/02/2017**

Visto

Milano

IL SOST. PROC. GENERALE

Estratto Esecutivo a:

b) Corpi Reato

c) Mod.1

il

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.

b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio
elettorale del
Comune di

il

estratto all'Ufficio Campione
Penale per
forfezzazione

il

Campione Penale

Art.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 1.4.2016, il pubblico ministero, in composizione monocratica, citava in giudizio A... per rispondere del reato di cui in epigrafe.

All'udienza del 27.1.2017, la difesa chiedeva un rinvio per la scelta del rito e verificata la regolare costituzione delle parti si disponeva procedersi in assenza dell'imputato.

All'udienza del 13.2.2017 l'imputato, presente, chiedeva la definizione del processo mediante l'applicazione della pena compiutamente indicata nel verbale. Il pubblico ministero prestava il consenso, e il Tribunale, acquisito il fascicolo di quest'ultimo, decideva la causa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanto premesso, questo decidente ritiene che non debba, nel caso di specie, pronunciarsi sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non sussistendone i presupposti alla stregua di quanto prospettato nel verbale di accertamento dell'infrazione ai sensi dell'art. 186 comma 7 del Codice della strada redatto dagli agenti della Polizia locale di Milano in data 8.5.2015, e nella comunicazione di notizia di reato.

Va, inoltre, rilevato che, alla luce degli atti acquisiti, appare corretta la prospettata qualificazione giuridica del fatto ascritto a A di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebrezza, tenuto conto, che l'imputato, alla guida del ciclomotore Piaggio Vespa di sua proprietà, perdeva il controllo dello stesso e rovinava al suolo. Gli agenti accertavano lo stato confusionale in cui si trovava l'imputato, la forte alitosi alcolica e la difficoltà nei movimenti e nella parola e gli chiedevano di sottoporsi alla prova etilometrica, ma A si rifiutava.

Risulta senz'altro integrata la fattispecie contravvenzionale in contestazione, non solo dal punto di vista oggettivo - il fatto è sanzionato penalmente dal comma 7 dell'art. 186 del decreto 285 del 1992 - ma anche dal punto di vista soggettivo, essendo all'uopo sufficiente ai fini della punibilità anche la semplice colpa, trattandosi di reato contravvenzionale (art. 42 ultimo comma c.p.).

Sussistono i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche considerato il comportamento processuale tenuto dall'imputato.



1

La richiesta di applicazione della pena è stata subordinata alla sospensione condizionale della pena tenuto conto dell'incensuratezza dell'imputato.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve applicarsi a A la pena di mesi tre di arresto ed € 800,00 di ammenda, così determinata: pena base sei mesi di arresto ed € 1.500,00 di ammenda, ridotta per la concessione delle circostanze attenuanti generiche alla pena di mesi quattro di arresto e ad € 1.000,00 di ammenda, ridotta per il rito alla pena finale determinata in mesi tre di arresto ed € 800,00.

Considerato che il veicolo con cui è stato commesso il reato risulta intestato all'imputato, - come emerge dal verbale di sequestro ne deve essere disposta la confisca amministrativa. Quanto alla patente di guida questa deve essere sospesa per la durata di sei mesi ai sensi dell'art. 186, comma 7.

Entrambe le sanzioni amministrative, in considerazione della loro natura, non sono soggette alla sospensione condizionale della pena.

Letto l'art., 62 bis, 444. c.p.p.

APPLICA

A A su richiesta delle parti, per la contravvenzione in rubrica a lui ascritta, concesse le circostanze attenuanti generiche, computata la diminvente per il rito, la pena di mesi tre di arresto ed € 800,00 di ammenda.

Letto l'art. 163 c.p.

CONCEDE

All'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena letti l'art. 186 comma 2 lett. C) e comma 7 D.lvo 30.4.1992 n. 285,

APPLICA

nei confronti dell'imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

Visto l'art. 186 comma 7 D.lvo 30.4.1992 n. 285

DISPONE

La confisca del motociclo marca Piaggio modello Vespa colore bianco. Così deciso in Milano, il 13.2.2017

DEPOSITO CA PENALE
Pietro Aglia
13/02/17



Il Giudice
Anna Giorgia Carbone